Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA

Prot.
Cl. 1....
Allegati

Genova,

A

Regione Liguria
Settore Pianificazione e Urbanistica

Comune di Genova

Città Metropolitana di Genova

Comune di La Spezia

Tutti i comuni della Provincia di La Spezia

Comune di Imperia

Tutti i comuni della Provincia di Imperia

Comune di Savona

Tutti i comuni della Provincia di Savona

e/p.c.

Ordine Architetti (Genova e La Spezia)

Ordine Ingegneri (Genova e La Spezia)

Collegio dei Geometri (Genova e La Spezia)

Ordine Architetti (Imperia e Savona)

Ordine Ingegneri (Imperia e Savona)

Collegio dei Geometri (Imperia e Savona)

Al MiBACT
Direzione Generale ABAP
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale per la Liguria
mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull'edificato con valore storico e documentale ai fini dell'applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n.77 del 17 luglio 2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%).

A RISCONTRO dei numerosi quesiti pervenuti a questo ufficio da parte di tecnici comunali e professionisti e facendo seguito ai colloqui intercorsi con l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Genova.

VISTE le misure introdotte rispettivamente dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Art. 1, commi 219-224, della Legge di Bilancio 2020 c.d. bonus facciate 90%) e dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, *Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici* (art. 119 – c.d. Superbonus 110%);

CONSIDERATO che in base all'art. 3, comma 1, legge n.90 del 2013 recante *Disposizioni urgenti sulla prestazione energetica nell'edilizia*, "gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici"; Tale disposizione viene confermata dalla circolare n.2E dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020 nonché dalla risposta della suddetta Agenzia n.185-2020 a *Bonus facciate – lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n.160;*

TENUTO CONTO dei contenuti della circolare n.45 del 23 ottobre 2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, con particolare riferimento all'invito a *"porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il buon esito del programma medesimo assicurando, nel contempo, le prioritarie esigenze di tutela*", attivando "*adeguate misure organizzative atte ad assicurare uno svolgimento celere delle istruttorie e del rilascio dei rispettivi Nulla Osta/pareri"*;

CONSIDERATO il c.2 dell'art.119 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede "….Q*ualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3*".

Tutto ciò premesso si ritiene utile precisare quanto segue:

a) *Edifici vincolati*. L'orientamento della scrivente considerate le caratteristiche del territorio di competenza è tale da non ritenere in linea generale compatibile con la tutela dei beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 (Parte II) la sostituzione indiscriminata degli infissi storici e la realizzazione di interventi di isolamento termico quali 'cappotti' o applicazione di intonaci con caratteristiche di isolamento termico negli edifici, di qualunque spessore, composti da materiali non tradizionali o privi di prove o sperimentazioni che ne accertino il comportamento nel tempo;

b) *Centri storici*. Relativamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Parte II) ma ricadenti nelle disposizioni della Parte III Del Codice (in particolare art. 136 c. 1 lett. b) e c)) o altrimenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone 'A' ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, (di fatto questi ultimi non direttamente sottoposti a tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. Come già sancito in occasione del 1° convegno Ancsa a Gubbio nel 1960, i nuclei storici non sono solo contenitori di monumenti, ma sono essi stessi monumento. Tali orientamenti sono stati confermati anche in 'carte' e 'convenzioni' internazionali tra le quali si ricorda la Carta Internazionale per la salvaguardia delle città storiche (Washington, 1987), nelle quali si evidenzia che per molto tempo sono stati tutelati e restaurati soltanto i monumenti più importanti, senza tener conto del loro contesto. Essi però possono perdere gran parte del loro valore se questo loro contesto viene alterato.

c) *Patrimonio edilizio diffuso*. In zone non sottoposte a tutela gli edifici riconducibili al periodo pre-bellico quali ad esempio: manufatti rurali con valore testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, possono presentare qualità culturali e paesaggistiche che contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato.

In linea con tali principi si ritiene che l'adozione nei centri e storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia pertanto da evitare. Le finiture esterne degli edifici storici, in particolare, sono caratterizzate da spessori limitati e intonaci che seguono l'irregolarità delle superfici, da cornici, marcapiani, aperture e altri elementi aggettanti rispetto al piano che si troverebbero, se affogati in un 'cappotto', in sottosquadro, determinando un'alterazione materica percettiva

Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181
PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it PEC: mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it PEO: sabap-im-sv@beniculturali.it

dell'edificio e del contesto paesaggistico. A questo si aggiunga che l'adozione di tali rivestimenti non consentirebbero di monitorare o controllare lo stato di conservazione delle superfici sottostanti anche in relazione alla formazione di quadri fessurativi che diverrebbero evidenti solo nel momento del distacco del rivestimento termoisolante.

A conferma di tale orientamento, con riferimento al Comune di Genova, il Regolamento Edilizio prevede all' art 90 comma 2) che *negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che ornano le facciate; le eventuali decorazioni dipinte esistenti devono esser ripristinate o restaurate previo nulla osta dell'Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio: Non possono esser rimossi elementi decorativi, dipinti, murali, lapidi stemmi e altro.*

Rispetto a tale ultimo assunto corre infine l'obbligo di ricordare che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista e che in virtù dell'art. 50, comma 1 non se ne può eseguire il distacco senza l'autorizzazione del Soprintendente. Le cose definite dall'art. 11 sono beni che, pur non costituendo beni culturali in senso proprio, tuttavia sono ritenuti dall'ordinamento meritevoli di particolari forme di protezione per impedirne la separazione dal corpo dell'edificio al quale appartengono nel caso in cui possano comportare sia la perdita di importanza dell'oggetto, sia la svalutazione del carattere storico, artistico dell'edificio nel suo insieme. L'autorizzazione dovrà essere richiesta anche se non vi sia stata una dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice ed è volta ad evitare un danno irreparabile sul bene, prima della valutazione della sussistenza dell'interesse storico-artistico.

In definitiva l'applicazione di 'cappotti' o intonaci con caratteristiche termoisolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela fatta eccezione per gli edifici la cui realizzazione risalga al periodo post-bellico e per casi per i quali potrà essere svolta una verifica puntuale.

Con riferimento agli interventi relativi ad areali ricadenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone "A" ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e relativamente all' edificato con valore storico e testimoniale collocato in aree non sottoposte a tutela, con spirito collaborativo, si suggerisce alle amministrazioni locali di pervenire alla ricognizione di eventuali regolamenti, che potrebbero essere concordati con la scrivente, al fine di definire le modalità di trattazione delle eventuali istanze.

Per quanto attiene la tutela paesaggistica e in particolare l'applicazione del DPR 31/2017 , si richiama in relazione alla gestione delle singole autorizzazioni paesaggistiche i contenuti delle previsioni del punto B) 5 che prevede che sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ." *interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti*".

Pertanto si ritiene, già in questa sede opportuno chiarire, che la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, non rientra nelle ipotesi di esenzione da autorizzazione paesaggistica previste al punto 2. dell'A) del DPR 31/2017.

Infine si ritiene utile richiamare le linee guida ministeriali elaborate per il contenimento del rischio sismico ed il miglioramento energetico, strumenti per l'avvio della condivisione di modalità di intervento compatibili, sperimentati su vasta scala, utili in sede di controllo preventivo delle diverse istanze:

- linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni cui al D.M. 14 gennaio 2008 approvate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea Generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92;
- linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale dell'Architettura e dei Centri e nuclei storici e urbani, elaborate nel 2015 da un apposito tavolo di lavoro del MiBACT,

che pur non codificando prescrizioni metodologiche a carattere vincolante, forniscono informazioni operative ed indicazioni nell'ottica di una strategia di contenimento dei consumi sinergica compatibile con le strategie istituzionali di gestione, valorizzazione e conservazione.

Ciò stante al fine di compenetrare le imprescindibili esigenze di tutela e l'effettività delle opportunità di riqualificazione previste dal programma, si richiamano gli enti in indirizzo alla collaborazione istituzionale ed alla sorveglianza per la salvaguardia, controllo e valorizzazione del patrimonio di interesse culturale e paesaggistico

compreso quello storico ed identitario presente nei nuclei e centri storici, l'architettura rurale di matrice preindustriale, gli spazi pubblici e prospetti decorati tutelati ai sensi degli art.12 e art.13 del Codice.

La scrivente Soprintendenza segnala la disponibilità all'avvio di un confronto, con gli uffici competenti delle amministrazioni in indirizzo, per la condivisione di procedure di verifica ed eventuali linee di intervento condivise, i cui esiti potrebbero altresì risultare di interesse nel procedimento di co-pianificazione paesaggistica in corso.

IL SOPRINTENDENTE

ROBERTO LEONE

FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

IL SOPRINTENDENTE
ad interim
MANUELA SALVITTI

FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)